



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Provincia di Treviso

31040 GORGO AL MONTICANO Cod.Fiscale 80011430263 Part. IVA 01917330266
Via Postumia Centro 77 Tel. 0422/ 800327 Fax. 0422/ 800066
E-mail: urbanistica@comune.gorgoalmonticano.tv.it
PEC: comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.gorgoalmonticano.tv.it

AREA TECNICA – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

N. cert. 12/2022

Prot. n. 0002776

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica a norma dell'art. 30 comma 3 – D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico dell'Edilizia)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO

UNICO PER L'EDILIZIA

- Vista la richiesta presentata in data 07.04.2022 prot. n. 0002634 dal [REDACTED]
- Visto l'art. 30, comma 3° del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 116 del 22.05.2018;
- Visto il Piano degli Interventi approvato con delibera di C.C. n. 10 del 08.04.2021;

CERTIFICA

che il terreno sito in questo Comune in:

Via: Via Rosa
Località: Navolè

ha la seguente destinazione urbanistica:

Fg. 2 Mapp. nr.

320,314,301,302,306,308,188,191,109,282,285,289,283,284,108,288,323,324,266,267,36,37,54,55,208,66,68,,: zona agricola Ea (art. 69 – 73 – 74 - 75 N.T.O.)

Fg. 6 Mapp. nr. 491,207,228,507,279,45,282,98,99: zona agricola Ea (art. 69 – 73 – 74 - 75 N.T.O.)

Fg. 2 Mapp. nr. 37,36,54,208,55,66,68: Siti di Interesse Comunitario (SIC art 38 N.T.O.)

Fg. 2 Mapp. nr. 37,36,54,208,55,66,68: Zone di Protezione Speciale (ZPS art. 39 N.T.O.)

Fg. 6 Mapp. nr. 98,99: Siti di Interesse Comunitario (SIC art 38 N.T.O.)

Fg. 6 Mapp. nr. 98,99: Zone di Protezione Speciale (ZPS art. 39 N.T.O.)

Fg. 2 Mapp. nr. 37,36,54,208,55,66,68,282,285,109,289,267,283,308,301,302,284,314,266,108,323,288,306,320,: Aree fluviale (art. 55 N.T.O.)

Fg. 6 Mapp. nr. 98,99,491,207,507,282,45,228: Aree fluviale (art. 55 N.T.O.)

Fg. 2 Mapp. 324,191,188: Aree a rischio idraulico – P2 (art. 55 N.T.O.)

Fg. 6 Mapp. 279: Aree a rischio idraulico – P2 (art. 55 N.T.O.)

Fg. 2 Mapp. nr. 37,36,54,208,55,66,68: Rete ecologica – area nucleo (art. 52 N.T.O.)

Fg. 6 Mapp. nr. 98,99: Rete ecologica – area nucleo (art. 52 N.T.O.)



Fig. 2 Mapp. nr. 66,68: Rispetto idrografia principale (art. 34 N.T.O.)

Fig. 6 Mapp. nr. 98,99,45,282: Rispetto idrografia principale (art. 34 N.T.O.)

Fig. 2 Mapp. nr. 37,36,54,208,55,66,68,302,284,: Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (art. 26 N.T.O.)

Fig. 6 Mapp. nr. 98,99,207,507,282,45,228: Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (art. 26 N.T.O.)

NORME TECNICHE OPERATIVE

ARTICOLO 69 – EDIFICABILITA' NELLE ZONE Ea

1 Negli ambiti di tipo Ea l'edificabilità è così disciplinata:

- a) per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente PI, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del DPR 380/2001 lettere a), b), c), d). Limitatamente ad una sola volta, sono consentiti ampliamenti residenziali in continuità con l'esistente, fino ad un volume massimo di mc 800 comprensivo dell'esistente, ai sensi della legge regionale 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- b) sono ammesse nuove abitazioni di cui dell'art. 44 legge regionale 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- c) per gli edifici destinati ad uso agrituristico valgono le indicazioni della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii.;
- d) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità è consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo;
- e) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze affinché l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente definito e ambientalmente integrato;
- f) la realizzazione di strutture agricolo-produttive è ammessa in continuità dell'esistente ed orientati secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.);
- g) non è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi;
- h) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e sono ammesse solo le tombature strettamente necessarie all'accesso dei fondi rustici;
- i) non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'articolo 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime di mq 1,50.

1. La costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelle esistenti sia residenziali o strutture agricolo-produttive, deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nel presente PI e nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

2. Fino alla redazione dei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* previsti dal PATI, per gli interventi di nuova costruzione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a tre volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali ovvero in aree indicate dall'Amministrazione comunale, di proprietà demaniale.

ARTICOLO 26 - VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI

... omissis...

Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. – Corsi d'acqua

1. Il PI recepisce i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, ed il corrispondente elenco degli idronomi presenti nel territorio comunale :

- Fiume Livenza
- Fiume Monticano
- Canale Piavon

2. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art 142 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.



3. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale.

4. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.

...omissis...

(N.T.O.)

)



erventi
volta,
imo di

m.ii.;

m.ii.;

ontrate

finché
mente

te ed

e sono

blicità
mento
o che
o, con

utture
e nel

revisti
ne, di
erreno
rurali



D.Lgs
, ed il

ARTICOLO 34 – RISPETTO IDROGRAFIA PRINCIPALE

1. Il PI individua, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 23.04.2004, n. 11 e ss.ms.ii., le fasce di tutela relative all'idrografia principale derivate dai fiumi Livenza e Monticano.

2. In queste fasce sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.

3. E' inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

4. Nei tratti di percorso interni agli insediamenti, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).

5. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii., il PI dispone che i suddetti corsi d'acqua e le relative fasce di tutela vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle via d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi fluviali;

- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

6. All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di ml 100,00 dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginatura, dal limite dell'area demaniale.

7. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, purché la costruzione non sopravvanti l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, in attuazione della normativa di cui al R.D. n.523/1904.

8. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale all'interno delle fasce di rispetto, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della legge regionale 23.04.2004, n. 11 e ss.ms.ii..

ARTICOLO 52 – RETE ECOLOGICA

...omissis...

A) Aree nucleo

1. Per questi ambiti il PI, in attuazione del PATI, persegue il mantenimento ed il miglioramento della recettività faunistica e della diversificazione floristica a tutela della biodiversità.

2. Nelle aree nucleo è vietato:

a) realizzare nuove edificazioni sparse oltre a quelle puntualmente previste dal PI;

b) formare nuovi sentieri ad eccezione di quelli naturalistici individuati dall'Amministrazione Comunale;

c) l'illuminazione dei sentieri a distanza superiore a ml 500 dal perimetro dei centri abitati e a ml 200 dalle case sparse e dai nuclei abitati;

d) praticare coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

3. Sono ammessi negli edifici esistenti gli interventi di cui al 1° comma dell'articolo 3 – lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché il loro ampliamento esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali, nonché quelli per destinazione turistico-ricettiva individuati dall'Amministrazione Comunale; sono altresì ammessi i cambi d'uso con le destinazioni ammesse nelle zone. Interventi di trasformazione del territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete ecologica.

4. Sono inoltre consentiti:

- a) interventi di riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione, realizzazione di siepi e fasce boscate;
- b) sistemi di attraversamento delle strade da parte della fauna (ecodotti);
- c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
- d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la sostituzione delle specie alloctone;
- e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

...omissis..

Si rilascia il presente certificato in carta legale per gli usi consentiti dalla legge.

Gorgo al Monticano, li 12/04/2022

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER L'EDILIZIA
Arch. Paola Boscarol



Paola Boscarol